



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MariaStefania Di Tomassi

-Presidente -

Aldo Cavallo

-Consigliere -

Raffaele Capozzi

-Consigliere-

Antonella Patrizia Mazzei

- Relatore-

Paola Piraccini

-Consigliere-

Sent. n. sez. *1148/10*

UP - 22/12/2010

R.G.N. 39988/2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

..., nato il
nel procedimento a carico di quest'ultimo,

avverso la sentenza del 23/06/2010 della Corte militare di appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Antonino Intellisano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte militare di appello, con sentenza in data 23 giugno 2010, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona, emessa il 28 gennaio 2010 all'esito di giudizio abbreviato, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ha ridotto a mesi due e giorni venti di reclusione militare, fermi i doppi benefici di legge, la pena di mesi quattro già inflitta a

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. IL SALF 240E

per conto € 2,66

il 2/2/2011

IL CANCELLIERE

23288 del 26/04/2010, dep. 16/06/2010, Nista, Rv. 247761; sez. 6, n. 20118 del 26/02/2010, dep. 26/05/2010, P.G. in proc. Faccani, Rv. 247330; sez. 2, n. 11082 del 12/10/2010, dep. 28/10/2010, Fichera, Rv. 217222; sez. 6, n. 5777 del 21/02/1995, dep. 18/05/1995, Sica, Rv. 201673).


Nel caso in esame il [redacted] ha addotto, a giustificazione del suo comportamento, la circostanza che la casa della moglie separata si trovasse lungo l'itinerario che la pattuglia avrebbe dovuto percorrere, aggiungendo che sia lui che il gregario, pur durante la censurata sosta, continuarono a vigilare attentamente il territorio.

Essendo, dunque, l'osservanza dell'itinerario prescritto nella consegna, in contrasto con la sua violazione enunciata nella contestazione criminosa, emersa dalla difesa sostenuta dallo stesso imputato, essa non può essere assunta, da sola, come elemento di diversità per denunciare la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen.

5. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Nell'applicare al caso concreto la norma incriminatrice di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, la Corte di merito non ne ha contraddetto l'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2000, la quale, nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità della medesima norma, ha sottolineato, da un lato, che la <consegna> deve essere precisa, nel senso che deve determinare interamente e tassativamente il comportamento del militare di servizio, e, dall'altro, che il bene giuridico protetto è la funzionalità della prestazione (e non anche la disciplina militare), riconoscendo l'operatività del principio di offensività sia nella formulazione legislativa della norma, che persegue l'efficienza dell'attività attraverso la tassatività delle prescrizioni impartite nella consegna; sia nell'applicazione concreta della fattispecie normativa da parte del giudice, al quale spetta valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al corretto svolgimento del servizio comandato.

La Corte di merito ha rilevato, nel caso in esame, più che la violazione delle singole prescrizioni accessorie, l'inosservanza della stessa consegna per l'arbitraria interruzione dell'attività di vigilanza, e ha valutato siffatta interruzione, non inferiore ad un quarto d'ora, idonea, anche per le motivazioni strettamente private che la ispirarono, a distogliere, emotivamente e intellettualmente, il militare dalla doverosa concentrazione nel servizio comandato, compiendo, pertanto, una corretta esegesi applicativa della norma

4


penale di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace al fatto contestato, con riguardo sia alla sua offensività materiale (Interruzione della vigilanza benché senza deviazione dal percorso prescritto), sia alla oggettività giuridica (compromissione del corretto espletamento del servizio), senza trascurare l'elemento psicologico integrato dal dolo generico ovvero dalla consapevole volontà di non rispettare puntualmente la consegna avuta.

6. Le osservazioni che precedono consentono di affermare l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame circa la pretesa omessa analisi dell'offensività, in concreto, del comportamento contestato al Ballanti, poiché la Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente, ha ravvisato nella sosta attuata dall'imputato per scopi familiari in contesto di separazione coniugale, non omologabili alle finalità di ristoro e, in genere, di rafforzamento delle proprie energie psico-fisiche utili al migliore espletamento del servizio, secondo il non pertinente richiamo difensivo delle soste al bar per sorbire un caffè, una condotta del militare di servizio concretamente ostativa al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sul territorio, oggetto della consegna ricevuta, che configura, appunto, il reato contestato.


7. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 dicembre 2010.

Il Consigliere estensore
Antonella Patrizia Mazzei



Il Presidente
M. Stefania Di Tomassi



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 8 FEB. 2011



IL CANCELLIERE
Stefania Patella

